



Lo scorso 14 ottobre gli Avvocati del Foro di Nuoro si sono riuniti in Assemblea per discutere in merito ai recenti provvedimenti assunti dalla Magistratura locale in materia di patrocinio a spese dello Stato.

In tale occasione si è deliberato di predisporre un documento su tale delicato tema da sottoporre all'approvazione di una successiva Assemblea, da svolgersi in concomitanza con una giornata di astensione dall'attività d'udienza.

Con il presente documento, di cui all'Adunanza si chiede l'approvazione, vuole evidenziarsi la forte preoccupazione emersa tra gli Avvocati di questo Foro in relazione alle scelte operate dai Giudici, i quali, invertendo un orientamento a quel che consta consolidato anche presso gli altri fori italiani, hanno deciso di revocare l'ammissione al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria ed anticipata dal COA a quanti risultano titolari, anche pro-quota, di immobili, senza nemmeno fare distinzioni sulla loro eventuale destinazione a "prima casa" da parte del richiedente il beneficio.

Tanto sull'asserita necessità di *"cercare una lettura coerente e costituzionalmente corretta della normativa" "nonostante la limitatezza del dato letterale di cui all'art. 76 D.P.R. n. 115/02"*, attribuendo rilievo, sempre a tale proclamato fine, *"a qualunque elemento espressivo della capacità economica del richiedente"*, sino a giungere per tale via, almeno in alcuni casi, ad affermare espressamente che *"il diritto di proprietà su beni immobili(...) può consentire, sulla base di una autonoma scelta, di produrre flussi reddituali, se del caso anche ingenti, attraverso l'immissione nel mercato"*.

Tale nuova lettura implica che l'accertamento del requisito per accedere al beneficio viene condotto non sulla capacità reddituale dell'istante nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, quanto piuttosto sul patrimonio posseduto, benché non produttivo di reddito.



Ora, pur condividendo la preoccupazione espressa dai Giudici del Tribunale di Nuoro di evitare speculazioni in capo a chi, avendo in ipotesi disponibilità finanziarie – mobiliari ed immobiliari – potrebbe avere accesso al gratuito patrocinio per il solo fatto di non aver prodotto reddito oltre soglia, non può sottacersi come siffatta interpretazione finisca per diventare oltremodo gravosa e finanche esasperante per tutti quei cittadini che chiedono di avere giustizia e che, pur avendo una casa o parte di essa dove risiedono, non hanno i mezzi per far fronte alle spese legali e processuali, non potendosi pretendere che per vedersi garantito il diritto alla difesa il cittadino debba essere costretto a vendere la propria abitazione, così come parrebbero “suggerire” alcuni dei provvedimenti che qui si contestano.

D'altra parte, il pericolo di speculazioni è scongiurato dai controlli operati dall'Agenzia delle Entrate a cui il COA trasmette per le verifiche di legge tutte le domande che vengono presentate presso i propri uffici, di talché, qualora parte istante risultasse titolare di un patrimonio diverso e distinto dalla prima casa, la medesima verrebbe segnalata allo stesso COA per un riesame della pratica ed eventuale revoca del beneficio già accordato, con ogni conseguenza di legge in punto di dichiarazioni reticenti o mendaci.

Tale nuova linea interpretativa della Magistratura viene respinta con fermezza dall'Avvocatura nuorese, non trovando conforto nel tenore testuale dell'art. 76 D.P.R. n. 115/02 e ponendosi in contrasto con il nostro Ordinamento giuridico, ed *in primis* con la Carta Costituzionale, che garantisce e tutela come inviolabile il diritto alla difesa (art. 24 della Costituzione, a mente del quale: "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interesse legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurate ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione*").



Ed assume così colorazioni quasi paradossali il contenuto di alcuni provvedimenti di revoca che, dopo aver annunciato l'intenzione di dare della norma di cui trattasi un'interpretazione costituzionalmente orientata, paiono poi leggere la stessa in termini estremamente restrittivi, antepoendo di fatto la necessità di evitare il rischio teorico che qualche “finto povero” passi tra le maglie del sistema lucrando un beneficio non dovuto, a quella – l'unica a trovare in realtà tutela nella nostra Carta fondamentale - di garantire in termini di effettività l'accesso alla Giustizia a chi per davvero risulti non abbiente.

Di fatto, secondo tale nuova impostazione, il Tribunale nuorese esclude in termini pressoché automatici che possa rientrare in tale categoria chi, pur privo di una qualche significativa liquidità o disponibilità finanziaria, risulti titolare di diritti immobiliari (anche pro quota), e ciò sul virtuale presupposto che i corrispondenti cespiti potrebbero essere pur sempre convertiti in flussi reddituali.

Ed al fine di “motivare” tale nuova interpretazione della norma, alcuni dei provvedimenti in parola non trascurano di teorizzare una serie di ipotesi, ritenute evidentemente emblematiche, di soggetti che, pur privi di redditi nel periodo da tenere in considerazione ai fini della concessione del beneficio, non potrebbero essere ricondotti comunque alla categoria dei non abbienti perché, ad esempio:

- titolari da tempo di valori mobiliari di ingente importo ma caratterizzati da scarsa redditività;
- recenti vincitori di lotterie o beneficiari di risarcimenti anche per somme rilevanti o rilevantissime;
- proprietari di importanti patrimoni immobiliari acquisiti con investimenti risalenti nel tempo o per successione.



Da qui la necessità, sempre secondo la tesi che si avvera, di tenere conto non solo dei redditi, da intendersi come flussi di ricchezza da rapportarsi ad un dato lasso temporale, ma pure della consistenza patrimoniale di chi ambisca ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Orbene, pur potendosi arrivare a comprendere l'idea che l'evidenza - ove tale evidenza vi sia - di un patrimonio di particolare rilievo debba essere considerato come indicativo di una situazione di abbienza (secondo un principio che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nuoro ha sempre applicato in fase di "ammissione provvisoria al beneficio"), non può al contrario condividersi un'applicazione della norma così restrittiva da finire, nella sostanza, con l'escludere dal patrocinio a spese dello Stato chiunque sia titolare di diritti immobiliari.

Ed ai casi limite individuati dal Tribunale a supporto della nuova interpretazione della norma di cui trattasi, è sin troppo semplice contrapporre quello - che certo non può definirsi "di scuola", trovando amplissimo riscontro nella realtà - di tutti coloro i quali, a fronte di un basso reddito e della titolarità di un immobile anche di modesto valore, si ritrovino per trent'anni a restituire il mutuo contratto per pagarne il prezzo, di modo da vedere ulteriormente e significativamente ridotta la loro già scarsa liquidità.

Devono i cittadini che si trovino in tali condizioni (e sono certo più numerosi dei recenti vincitori al superenalotto) essere esclusi dal beneficio che trova origine nella nostra Carta fondamentale?

Può dirsi costituzionalmente orientata un'interpretazione che spalca la porta ad un siffatto rischio pur di scongiurare il teorico pericolo che al beneficio riesca in ipotesi ad accedere qualche fortunato ereditario o qualche fortunatissimo vincitore di lotterie?



A tali retorici interrogativi si affianca la considerazione per la quale nemmeno si rinvencono elementi di novità che possano condurre a giustificare e preferire un'interpretazione restrittiva rispetto a quella adottata nel resto del Territorio nazionale e fino a poco tempo fa anche dai Giudici che si sono avvicendati presso il Tribunale di Nuoro, i quali non risulta abbiano in passato omesso di dare corretta applicazione alla norma o abbiano operato *contra legem*.

Al contempo, conta pure rilevare come da un'attenta disamina dei precedenti giurisprudenziali richiamati in alcuni dei provvedimenti di revoca cui si ha riguardo, non emerga nessun elemento in grado di giustificare, men che mai in termini netti, l'equazione tra reddito e patrimonio che invece quegli stessi provvedimenti parrebbero voler introdurre.

Equazione che deve essere casomai esclusa alla luce degli insegnamenti provenienti in materia dalla Consulta la quale, occupandosi proprio dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, ha avuto modo di affermare che *“in linea di massima deve riconoscersi nel reddito (inteso in senso essenzialmente economico) il criterio rivelatore più affidabile dello stato di <<non abbienza>> perché sintomatico della capacità di spesa e quindi dell'idoneità del suo percettore a far fronte alle spese di lite”* (C. Cost. Sent. 144 del 30.03.1992).

Ed alla luce delle osservazioni che precedono - ed a maggior ragione in considerazione del tenore di alcuni dei passaggi motivazionali presenti nei provvedimenti di revoca che sopra si sono richiamati - non può non sorgere il sospetto che le revoche censurate siano in definitiva da ascrivere al tentativo di soffocare, per esasperate finalità deflative, ogni forma di contenzioso nel suo nascere, con conseguente mortificazione del diritto alla difesa, quasi non



corrispondesse ad un preciso obbligo dello Stato quello di rendere Giustizia ai cittadini che invocano tutela.

E' al contrario nella logica del sistema che il cittadino affidi alla Giurisdizione le sorti di una vicenda che non è riuscito a definire con i proprio sforzi e, talvolta, neppure con l'ausilio di tecnici e difensori, vicenda che deve a questo punto trovare il proprio naturale sbocco nel processo.

Ed una tale restrizione degli spazi di accesso alla tutela giurisdizionale pare non tenere conto delle specificità di un contesto e tessuto sociale, quale quello in cui opera il Tribunale di Nuoro.

Territorio e socialità che – come in altre occasioni si ha avuto modo di sottolineare - più di altri hanno storicamente manifestato riluttanza rispetto ai sistemi statuali di tutela dei diritti, tanto da rendere necessari grossi sforzi, ai quali per prima ha contribuito l'Avvocatura, per raggiungere quel progresso culturale che ha nel tempo limitato, ma purtroppo a tutt'oggi non ancora del tutto debellato, il ricorso a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti.

Ed allora contraddittorio, quantomai inopportuno e finaco pericoloso si configura qualsiasi tentativo finalizzato ad una chiusura della Giurisdizione in un contesto sociale e culturale come quello nel quale opera il nostro Tribunale.

Si auspica insomma che i risultati faticosamente raggiunti mediante complessi percorsi di sviluppo culturale ai quali l'Avvocatura ha non poco contribuito, non vengano ora vanificati da impostazioni, già in passato stigmatizzate dagli Avvocati del Foro di Nuoro, che privilegiando le logiche delle statistiche, certamente più facili da rispettare ove si impongano crescenti ostacoli nell'accesso al servizio giustizia, finiscono per perdere di vista il principale scopo della stessa Giurisdizione.



Sotto diverso profilo, appare poi ancor più grave che tali ostacoli vengano oggi interposti proprio a sfavore dei soggetti economicamente più deboli, in un momento in cui la crisi fa sentire fortissimi i propri effetti, ponendo in condizione di grandissima sofferenza le classi meno abbienti le quali - causa il repentino ed estremamente significativo aumento dei prezzi dei beni primari così come dell'energia - trovano crescente difficoltà a soddisfare anche i bisogni più elementari.

Ed è su tali presupposti che l'Assemblea degli Avvocati del Foro di Nuoro, nella consapevolezza della necessità di una forte presa di posizione, dopo aver annunciato lo stato di agitazione ed aver dato mandato al Consiglio dell'Ordine di proclamare un giorno di astensione dall'attività d'udienza, da svolgersi nel rispetto del codice di autoregolamentazione, approva il presente documento affinché costituisca parte sostanziale del proprio deliberato contenente la sintesi delle proprie riflessioni e determinazioni, documento da portare a conoscenza degli altri Fori della Sardegna, dell'Unione Regionale delle Curie e della Presidenza del Tribunale di Nuoro.

L'Assemblea stabilisce al contempo di celebrare prima della fine del corrente anno, delegando il COA per l'individuazione della data di convocazione, una nuova adunanza nella quale verificare l'eventuale evoluzione della situazione ed assumere, se del caso, ulteriori determinazioni.

Nuoro, lì 24 novembre 2022

L'Assemblea degli Avvocati del Foro di Nuoro